

Mutuo

Rilevanza del collegamento contrattuale nel mutuo di scopo e nelle operazioni di credito al consumo

CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454 - Pres. Massera - Est. Vivaldi - P.m Corasaniti - L. G. c. Findomestic Banca S.p.a.

I
La concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l'obbligo di restituzione al mutuan- te della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario.

II
In tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuan- te, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., 11 febbraio 2011, n. 3392, in questa <i>Rivista</i> , 2011, 994; Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, in questa <i>Rivista</i> , 2010, 500; Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in <i>Guida dir.</i> , 2004, 41, 38; Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in questa <i>Rivista</i> 2001, 1126; Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in <i>Mass. Giur. It.</i> , 1994.
Difforme	Cass., 24 maggio 2003, n. 8253, in questa <i>Rivista</i> , 2004, 1, 70.

Svolgimento del processo

L. G. e C. M. convennero, davanti al tribunale di Roma, la Tontini Auto s.r.l. e la Findomestic s.p.a. chiedendo fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita di un'autovettura, concluso fra la Tontini Auto s.r.l. ed il L., dichiarando altresì che la C. - che aveva garantito la restituzione della somma versata a titolo di mutuo per l'acquisto dell'autovettura da parte della Findomestic spa - nulla doveva a tale titolo; con l'ulteriore risarcimento dei danni.

Il tribunale, con sentenza del 26 novembre 2002, dichiarò la risoluzione, per colpa del venditore inadempiente,

del contratto di compravendita, ritenendo, invece, valide le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso dalla C..

Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 27 luglio 2006, rigettò l'impugnazione principale del L. e della C. e quella incidentale della Findomestic Banca spa (già Findomestic spa).

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria L. G. e C. M.

Resiste con controricorso Findomestic Banca spa.

L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, con riferimento, in particolare, all'art. 366-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento depositato nella vigenza della normativa richiamata.

I quesiti rispettano i requisiti prescritti da tale norma.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1469 bis, 1469 *ter* c.c. e segg., (oggi trasfusi nel codice del consumo), nonché del principio di diritto secondo cui la fattispecie del collegamento del contratto negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti: art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il terzo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., n. 5.

I motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi svolte, sono esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono. La Corte di merito, nel rigettare l'appello proposto dagli odierni ricorrenti fondato sulla mancata declaratoria di risoluzione - da parte del primo giudice - oltre che del contratto di compravendita, anche del contratto di mutuo, per la nullità delle relative clausole, vessatorie e contrarie a buona fede, ha ritenuto che «non può condividersi l'assunto degli appellanti, in quanto non si ravvisa la dedotta nullità delle clausole del contratto di mutuo, che fanno salva l'obbligazione della mutuataria C. anche nell'ipotesi di mancata consegna del bene da parte del venditore».

Ed ha aggiunto: «Non rientra infatti tale previsione in alcuna delle ipotesi di vessatorietà delle clausole indicate dall'appellante, perché il rapporto di cui si controverte è quello tra la C. e la Findomestic, diverso, sebbene collegato rispetto a quello di compravendita intervenuto tra la Tontini Auto e il L.».

Le conclusioni, cui è pervenuta la Corte di merito, non sono condivisibili.

La Corte d'Appello ha valutato i due contratti - di compravendita e di mutuo - ritenendo l'autonomia del rapporto intercorso fra la mutuataria e la società finanziatrice rispetto a quello relativo al contratto di compravendita, affermando che fosse «diverso sebbene collegato».

Nulla ha detto, invece, circa un potenziale collegamento negoziale rivendicato dagli attuali ricorrenti nella specie. A tal fine debbono premettersi alcune considerazioni in tema di collegamento negoziale.

Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c. - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato

economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.

Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass. 10 luglio 2008 n. 18884).

Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti.

Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.

Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851).

Sul piano processuale, poi, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito; ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17 maggio 2010, n. 11974).

Nella specie, la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo «diverso sebbene collegato» - non ha considerato, né messo in rilievo le seguenti circostanze:

- Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita;
- La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura (Tontini Auto srl);
- La qualità delle parti, coniugi: il L. acquirente del veicolo, la C. mutuataria;
- La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura.

Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo concluso dalla C. era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge.

In questo contesto, poi, alcun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il

raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 16 settembre 2004, n. 18655; Cass. 5 giugno 2007, n. 13164).

È altresì evidente che in ipotesi del genere, il contratto di mutuo si atteggi quale mutuo di scopo in relazione alle concrete previsioni contrattuali che prevedevano, tra l'altro, la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto del veicolo in oggetto.

Non può, invece, convenirsi, con la tesi dei ricorrenti, che si tratti di un'ipotesi di credito al consumo, posto che non vi è prova di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 125 comma 4. Il mutuo di scopo - va sottolineato - generalmente è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11 febbraio 2011, n. 3392).

Nel caso in esame - come si desume dagli atti difensivi - su delega della mutuataria, la somma era stata versata direttamente al venditore dell'auto.

La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe circostanze (v. da ultimo Cass. 16 febbraio 2010, n. 3589), enunciando il principio per il quale, nell'ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione.

Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19 maggio 2003, n. 7773; Cass. 23 aprile 2001, n. 5966; Cass. 21 luglio 1998, n. 7116; Cass. 20 gennaio 1994, n. 474).

Da ultimo, qualche considerazione merita l'argomento legato alle clausole del contratto di mutuo 1 e 3, secondo cui «il cliente conferisce sin d'ora disposizione perché l'importo richiesto a Findomestic venga versato direttamente a favore del fornitore, senza obbligo di rendiconto alcuno e dopo aver ricevuto da questi dichiarazione di disponibilità del bene e, comunque, indipendentemente dalla sua effettiva consegna» e 4, secondo cui «il cliente si impegna ad effettuare i singoli pagamenti mensili a favore di Findomestic nei modi e nei termini convenuti anche in caso di inadempienze di qualsiasi genere da parte del fornitore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto», che avrebbero fatti salvi gli effetti obbligatori derivanti dal contratto di mutuo anche nel caso in cui fossero venuti meno quelli del contratto di compravendita e che - secondo la Corte di merito - non erano contrarie ai principi di buona fede, «dovendo escludersi un comportamento della Findomestic lesivo della buona fede della C.».

Una clausola come quella enunciata al n. 4 - di rinuncia

a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo - e che sarebbe potuta essere considerata astrattamente valida quale espressione della libertà negoziale delle parti, tale da far gravare il rischio della mancata consegna sul mutuatario, il quale non avrebbe potuto opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento (così Cass. 24 maggio 2003, n. 8253) - nell'attuale contesto deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza.

Questi, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili (v. anche Cass. 22 dicembre 2011 n. 28286).

Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata (v. ad es. Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476).

Ora, il giusto equilibrio degli opposti interessi - il *balancing test* - attraverso il quale deve essere interpretata la clausola negoziale in esame non è stato effettuato dal giudice del merito che l'ha ritenuta tout court pienamente valida alla luce di una pregressa giurisprudenza di questa Corte richiamata, ormai superata dalla evoluzione del principio di buona fede quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

In sostanza, ciò che si vuol dire è che la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di Cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come *ratio decidendi* della controversia; nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà. Ora, nella specie, una siffatta clausola di rinuncia a far valere l'eccezione di mancata consegna del veicolo a fronte della consegna diretta della somma dal mutuante al venditore e della clausola del contratto di mutuo secondo la quale questo s'intendeva perfezionato con la messa a disposizione del venditore dell'importo finanziato, deve, invece essere interpretata alla luce dei principi enunciati tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna dell'autovettura (v. anche Cass. 11 febbraio 2011 n. 3392).

D'altra parte, nella specie, l'interpretazione della volontà negoziale - ai sensi degli artt. 1175 e 1375 - deve essere condotta alla luce degli evidenziati elementi di un colle-

gamento negoziale in cui le condotte di buona fede delle parti s'inseriscono.

Questi sono i principii alla luce dei quali il giudice del rinvio dovrà esaminare la fattispecie in esame.

Conclusivamente, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, con l'assorbimento degli ulteriori profili. La sentenza è cassata, e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

IL COMMENTO

di Gianalberto Caradonna

Il collegamento negoziale tra vendita e finanziamento costituisce il presupposto in presenza del quale la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita per mancata consegna del bene da parte del venditore, incidendo sul sinallagma della complessiva operazione, si riflette sull'efficacia del collegato contratto di finanziamento, il cui scopo viene a mancare, comportandone la risoluzione, con la conseguenza che il mutuante può richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente al venditore.

Il caso

La pronuncia che si annota si pone nel solco del prevalente orientamento giurisprudenziale riguardo la sorte che tocca al contratto di finanziamento finalizzato ad un acquisto a fronte della risoluzione del contratto di vendita per mancata consegna del bene. In sostanza, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza e gli effetti che l'inadempimento del contratto di vendita o fornitura può avere sul collegato contratto di mutuo, concluso al precipuo scopo di finanziare l'acquisto della *res* compravenduta.

Nel caso di specie, una coppia di coniugi, a fronte dell'inadempimento del contratto di vendita, stipulato tra Tizio e una concessionaria, la quale non aveva mai consegnato l'autovettura, convenivano in giudizio venditore e finanziatore, chiedendo dichiararsi la risoluzione sia del contratto di vendita, che del contratto di mutuo concluso da Caia, moglie dell'acquirente, per finanziare l'acquisto effettuato dal proprio coniuge. Sostenevano gli attori che la chiesta risoluzione del contratto di vendita non poteva non riverberarsi anche sul collegato contratto di mutuo, nel quale peraltro figurava la clausola, da considerarsi vessatoria e contraria a buona fede, di inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di vendita, anche nell'ipotesi di mancata consegna del bene compravenduto.

Il giudice di prime cure, con sentenza confermata in grado d'appello, accoglieva parzialmente la domanda avanzata dagli attori, dichiarando la risoluzione del solo contratto di vendita rimasto inadempito, ritenendo invece valide le pattuizioni contenute nel

contratto di mutuo. In particolare, la sentenza d'appello non reputava nulla la clausola d'inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di vendita, ritenendo che la stessa non fosse suscettibile in alcuna delle ipotesi di vessatorietà cui all'art. 33 Cod. cons., anche in considerazione dell'autonomia del rapporto di vendita, intercorrente tra Tizio e concessionaria, rispetto al contratto di mutuo, concluso tra Caia e finanziatore (1).

La decisione della Corte

La Suprema Corte, in riforma della sentenza d'appello, dopo aver qualificato il contratto di finanziamento quale mutuo di scopo finalizzato all'acquisto dell'autoveicolo, ravvisa tra i due contratti - di vendita e finanziamento - un collegamento volontario e funzionale, attribuendo rilievo decisivo ad alcune circostanze di fatto (2), considerate nel loro com-

Note:

(1) La Corte d'Appello afferma che il rapporto di compravendita sarebbe, rispetto a quello di finanziamento, «diverso sebbene collegato», escludendo la ricorrenza di un collegamento negoziale tra i due contratti.

(2) In altre occasioni, sono stati ritenuti elementi dai quali desumere l'esistenza di un collegamento tra contratto di credito e contratto di vendita: il versamento del prezzo effettuato dal finanziatore direttamente al venditore; la menzione nel contratto di finanziamento del bene al cui acquisto è diretta la richiesta di finanziamento; l'intervento del venditore nell'istruttoria della pratica di finanziamento; l'impossibilità per il consumatore di scegliere il finanziatore (cfr. Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, in *Foro It.*, 1994, I, con nota di Macario; Trib. Firenze, 30 maggio 2007, in questa *Rivista*, 2008, 261, con nota di Toschi Vespasiani; App. Milano, 6 febbraio 2001, in *Banca, Borsa, tit. cred.*, 2002, II, 396 e Trib. Milano, 15 gennaio 2001, *ibidem*, II, 398, nota di Tarantino).

plesso quali indici del predetto collegamento, la cui ricorrenza non può essere esclusa a priori dal semplice fatto che i contratti, come nella specie, fossero stati stipulati tra soggetti diversi. Sotto altro aspetto, interrogata sull'eventuale carattere vessatorio della clausola con cui l'acquirente rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo da parte del venditore, ravvisa che una clausola siffatta, benché astrattamente valida quale espressione dell'autonomia negoziale dei contraenti, debba essere valutata e interpretata alla luce dei principi di buona fede e correttezza, sulla scorta dei quali non può essere accordata protezione a una pretesa priva di meritorietà.

La Corte è chiamata sostanzialmente ad affrontare due distinte questioni, aventi ad oggetto, per un verso, la ricorrenza e rilevanza del collegamento contrattuale (3) esistente tra vendita e finanziamento e, per altro verso, la valutazione circa l'eventuale vessatorietà delle clausole di inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di vendita e/o fornitura.

I distinti motivi di ricorso vengono trattati congiuntamente dalla pronuncia, dipendendo la soluzione di entrambe le questioni proposte dall'esame dell'operazione economica e dalla qualificazione del rapporto trilaterale cui le parti hanno dato vita.

La pronuncia non esita a ravvisare lo stretto legame teleologico e funzionale esistente tra i contratti di finanziamento e vendita, i quali risultano avvinti in vista del conseguimento di uno scopo unitario e complessivo; la puntuale disamina delle specifiche pattuizioni e delle circostanze di fatto - trattative per la concessione del mutuo condotte all'interno dei locali della venditrice, qualità delle parti nonché destinazione immediata della somma mutuata versata dalla finanziaria direttamente alla società venditrice - induce la Corte a considerare il mutuo acceso da Caia quale contratto finalizzato esclusivamente a finanziare l'acquisto del veicolo da parte del di lei coniuge. Elementi che, complessivamente considerati, non possono che condurre l'interprete a ravvisare la ricorrenza nella specie di un collegamento negoziale volontario (4) non occasionale tra i contratti di vendita e finanziamento.

Collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento

Ricorre collegamento volontario quando due contratti, che in astratto potrebbero essere tra loro indipendenti, sono in concreto programmati dalle parti come elementi di una stessa operazione. I contraenti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale attri-

buita loro dall'art. 1322 c.c., concludono una serie coordinata di atti in funzione di un fine pratico unitario. I singoli negozi conclusi dalle parti perseguono dunque un interesse immediato, che appare solo strumentale rispetto all'interesse complessivo dell'intera operazione economica. In altri termini, i contratti, pur conservando una causa autonoma, sono coordinati dalle parti verso la realizzazione di un risultato economico unitario e complessivo (5).

Secondo la costante giurisprudenza (6) e la prevalente dottrina (7), affinché si configuri un collegamento negoziale devono sussistere sia l'elemento oggettivo, costituito dal nesso economico e teleologico tra i negozi, che quello soggettivo, consistente nell'intenzione delle parti, espressa o tacita, di coordinare i vari negozi verso la realizzazione di un fine ulteriore, di uno scopo comune, che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche dal punto vista causale (8), senza che alcuna rilevanza possano assumere altri elementi, quali la contestualità delle dichiarazioni, l'unicità del documento contrattuale ovvero la coincidenza soggettiva di tutte le parti (9), in mancanza dei quali il collega-

Note:

(3) Senza pretesa di esaustività, in tema di collegamento contrattuale, vedi Giorgianni, *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, 275 e ss.; Scognamiglio, voce *Collegamento negoziale*, in *Enc. dir.*, VII, 1960, 375 e ss.; Messineo, voce *Contratto collegato*, *ivi*, X, 1962, 48 e ss.; Venditti, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, 1954, I, 259; Di Sabato, *Unità e pluralità dei negozi*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 412. Più di recente Schizzerotto, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983; Ferrando, *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, in *Nuova giur. giv.*, 1997, II, 233; Rappazzo, *I contratti collegati*, Milano, 1998; G. Lener, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999.

(4) In dottrina, in particolare sul collegamento volontario, vedi Ferrando, *I contratti collegati*, in *I contratti in generale*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da Bigiavi e diretta da Alpa-Bessone, III, Torino, 1991, 587; Lener, *Profili del collegamento negoziale*, cit., 9; Rappazzo, *I contratti collegati*, cit., 10; Troiano, *Il collegamento contrattuale volontario*, Roma, 1999. La distinzione tra collegamento negoziale legale e volontario è ben delineata da Cass., 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1093, con nota di Chiné.

(5) Cfr. Cass., 10 luglio 2008, n. 18884, in questa *Rivista*, 2008, 1041.

(6) Tra le tante, vedi, di recente, Cass. 17 maggio 2010, n. 11974, in questa *Rivista*, 2010, 816.

(7) Viceversa, alcuni Autori ritengono sufficiente ai fini della sussistenza del collegamento funzionale il solo elemento obiettivo: in tal senso cfr. Troiano, cit., 29; Bianca, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, 483.

(8) Vedi, Cass., 17 maggio 2010, n. 11974, cit.; Cass., 16 marzo 2006, n. 5851, in questa *Rivista*, 2006, 1099.

(9) Cfr., Cass., 21 luglio 2004, n. 13580, in *Giur. It.*, 2005, 925 nota di Cassano; Cass., 12 dicembre 1995, n. 12733, in questa *Rivista*, 1996, 329 nota di Pirota, secondo cui «L'unitarietà dei negozi collegati non viene meno anche in assenza di una coincidenza soggettiva di tutte le parti: essenziale a tal fine è l'unitarietà dell'interesse perseguito».

mento non viene meno; in particolare, la non coincidenza dei contraenti non può escludere la ricorrenza di un collegamento tra contratti, ogniqualvolta questi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti (10).

Nel caso di specie appare evidente che i contraenti, mediante la serie coordinata di negozi, hanno inteso dar vita ad un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone una considerazione unitaria della fattispecie (11); in altri termini, il nesso d'interdipendenza, che avvince i negozi in considerazione del conseguimento di un scopo pratico unitario, rende necessaria una valutazione globale dell'assetto di interessi perseguito dalle parti mediante la complessiva operazione economica realizzata (12).

La ricorrenza e rilevanza del collegamento tra i contratti di cui si compone la complessa fattispecie trilaterale ha da sempre costituito uno dei nodi centrali e degli aspetti maggiormente dibattuti in materia di prestiti finalizzati al consumo e mutuo di scopo, comportando, in forza del principio *simul stabunt simul cadent*, l'incidenza delle vicende inerenti un contratto anche sul negozio ad esso collegato (13), nonché l'inefficacia delle clausole, che generalmente figurano nei modelli o formulari predisposti unilateralmente dal finanziatore al fine di mantenere formalmente distinti i rapporti, di inopponibilità a quest'ultimo delle eccezioni relative al contratto di vendita, ritenute in dottrina nulle per contrarietà all'ordine pubblico (14), in contrasto con i principi di buona fede e correttezza (15), ovvero a causa del loro carattere abusivo (16).

In particolare, in tema di credito al consumo, nello scenario anteriore all'intervento del legislatore comunitario del 1987 (17) e al recepimento della direttiva nel nostro ordinamento, il ricorso al meccanismo del collegamento negoziale consentiva un'effettiva tutela del consumatore anche a seguito della scissione dell'operazione economica, fino ad allora regolata dalla vendita con riserva di proprietà, in due distinti contratti, quello di finanziamento da un lato, e quello di vendita dall'altro, grazie all'immediata ripercussione dell'inadempimento del fornitore sul collegato contratto di finanziamento, in tal modo scongiurando il rischio che il consumatore fosse costretto a continuare a pagare le rate del finanziamento senza essere entrato in possesso di alcun bene (ovvero un bene affetto da vizi) o aver usufruito di alcun servizio. Tuttavia, la mancanza di una norma, che disciplinasse espressamente i presupposti in presenza dei quali il nesso che avvinceva i ne-

Note:

(10) In tal senso, cfr. Cass., 5 giugno 2007, n. 13164, in questa *Rivista*, 2007, 897; Cass., 16 settembre 2004, n. 18655, in *Mass. Giur. It.*, 2004.

(11) Cfr. Cass., 28 luglio 2004, n. 14244, in *Giur. It.*, 2005, 1825, con nota di Sempì.

(12) In tal modo sarà possibile accertare non solo la meritevolezza dei singoli contratti ma anche del nesso teleologico che avvince gli stessi in virtù dell'ulteriore interesse pratico verso il quale il collegamento stesso è teso. La qualificazione di siffatto interesse finale perseguito dai contraenti mediante la complessiva operazione economica divide la dottrina tra chi (Bianca, *op. cit.*, 484) parla di causa parziale dei singoli contratti e causa complessiva dell'operazione e chi (Bravo, *L'unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la sovrapposizione contrattuale*, in questa *Rivista*, 2004, 128) fa riferimento ad una sovra-causa quale elemento di un contratto sovrapposto ai singoli contratti tra loro collegati. Secondo altra dottrina la funzione complessiva dell'operazione economica non può essere confusa con la causa: in tal senso Palermo, in *Studi per Santoro-Passarelli*, III, Napoli, 1972. A parere di chi scrive, sebbene vi siano Autori che sostengono che il motivo comune ai contraenti si eleverebbe a causa concreta dell'affare realizzato mercè il collegamento negoziale, occorre rilevare che i negozi restano formalmente distinti, sicché non può identificarsi una causa del collegamento come se fosse una figura autonoma e distinta dai negozi che lo compongono. A prescindere dall'esatta qualificazione della finalità complessiva - causa del collegamento ovvero motivo comune - che l'intera operazione economica è diretta a realizzare, lo scopo che le parti intendono raggiungere mediante il collegamento potrà ugualmente essere utilizzato quale parametro di liceità (art. 1343 c.c. e 1345 c.c.) dell'intera operazione posta in essere, ovvero teso a verificare se il collegamento non rappresenti uno strumento per aggirare disposizioni normative, realizzando una frode alla legge. In tema di collegamento negoziale e frode alla legge, v. Nardi, *Frode alla legge e collegamento negoziale*, Milano, 2006, e ivi ampi riferimenti bibliografici.

(13) In particolare, con riguardo al credito al consumo, diversi Autori hanno sostenuto la rilevanza giuridica del nesso teleologico tra contratto di credito e contratto di vendita, ogniqualvolta il primo è teso esclusivamente a finanziare il secondo. In tal senso, vedi Piepoli, *Il credito al consumo*, Napoli, 1976, 142; Oppo, *Presentazione*, in *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, in *Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale*, a cura di Capriglione, Roma, 1987, 14 ss.; Maimeri, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca impresa società*, 1985, 437; Sinesio, *Il credito al consumo*, (problemi e prospettive nella realtà italiana), in *Studi senesi*, 1980, 315; Lener, *Profili del collegamento negoziale*, cit., 5 ss.; Ferrando, *Contratti collegati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 256; Id., *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. comm.*, 1991, I, 591 e ss.

(14) Piepoli, *Il credito al consumo*, cit., 150

(15) In tal senso Ferrando, *Credito al consumo*, cit., 613.

(16) Cfr. Bonocore, *La direttiva comunitaria del 5 aprile 1993 "sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori" e la disciplina della trasparenza nelle operazioni di intermediazione finanziaria (leasing, factoring e credito al consumo)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 1994, 453.

(17) Con riguardo alle questioni giuridiche sollevate dall'affermazione del fenomeno del credito al consumo, nello scenario anteriore all'emanazione della direttiva 87/102/CEE, oltre al primo lavoro monografico sull'argomento di Piepoli, *Il credito al consumo*, cit., vedi Sinesio, *Il credito al consumo*, (problemi e prospettive nella realtà italiana), in *Studi senesi*, cit., 345 e ss.; La Rocca, *Credito al consumo e sistema dei finanziamenti*, in *Politica dir.*, 1980, 429 e ss.; Maimeri, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca impresa società*, 1985, 437 e ss.; Alpa, *Diritto privato dei consumi*, Bologna, 1986, 157 ss..

gozi potesse condurre a conseguenze giuridicamente rilevanti, addossava al consumatore il gravoso onere probatorio circa la ricorrenza del nesso teleologico e funzionale tra gli stessi. Al fine di garantire la massima tutela possibile del contraente posto in posizione di debolezza nell'ambito del complesso rapporto tri-laterale, gli sforzi degli interpreti erano volti ad estendere gli effetti dell'inadempimento del fornitore anche nei confronti di un soggetto "terzo" quale il finanziatore (18), che diveniva per tale via sensibile alle vicende inerenti il contratto di fornitura concluso tra altri soggetti; nello stesso solco di tutela del consumatore-debitore, si riconosceva a quest'ultimo la possibilità di opporre al finanziatore l'eccezione di inadempimento relativa al collegato contratto di fornitura (19). La soluzione prospettata dalla prima direttiva europea sul credito al consumo, dettata dalla necessità di contemperare il diritto del consumatore ad ottenere una effettiva tutela a fronte dell'inadempimento del fornitore e l'esigenza di pre-determinare *ex ante* le ipotesi di responsabilità del finanziatore per fatto e colpa del fornitore (20), si rivelò tuttavia deludente sul punto, considerato che l'art. 11, recepito nel nostro ordinamento dal quarto comma dell'art. 125 T.U.B., successivamente confluito nell'art. 42 cod. cons., riconosceva ed attribuiva rilevanza al predetto collegamento contrattuale solo al ricorrere di una serie di presupposti individuati legislativamente *ex ante*, quali la sussistenza di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore (21) e la preventiva ed infruttuosa azione nei confronti di quest'ultimo (22); la formulazione della norma induceva infatti a ritenere che il collegamento negoziale tra vendita e finanziamento potesse condurre a conseguenze giuridicamente rilevanti solo al ricorrere dei presupposti legislativamente previsti, legittimando solo in tali casi il consumatore ad agire nei confronti del finanziatore, ovvero a sospendere il pagamento delle rate sollevando l'*exceptio inadimpleti contractus*. Conseguentemente, anche a seguito dell'entrata in vigore della prima direttiva, il ricorso alla teoria del collegamento negoziale continuava ad essere l'unico valido strumento per mezzo del quale poteva essere assicurata una effettiva tutela del consumatore debitore (23). Tuttavia, i dubbi manifestati in dottrina circa l'effettività della tutela accordata dalla normativa comunitaria come innanzi interpretata, hanno condotto alla recente pronuncia della Corte di Giustizia (24), che, partendo dalla matrice consumeristica della direttiva 87/102/CEE (25), ha sostenuto che il rapporto di esclusiva richiesto dalla suddetta norma rappresenta un requisito grazie al quale ampliare la tutela accor-

data al consumatore all'interno dei diversi ordinamenti nazionali, attribuendo a quest'ultimo diritti maggiori e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti grazie al solo ricorso allo schema giuridico del collegamento negoziale, come ad esempio quello di agire direttamente nei confronti del finanziatore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del fornitore.

Problemi oggi destinati comunque a dissolversi grazie all'emanazione della Direttiva 2008/48/Ce, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 141 del 2010, che, benché lacunosa e deludente sotto molti aspetti (26), offre un'espressa soluzione al problema, definendo la nozione di contratto di credito collegato (27) e disciplinando espressamente i presupposti

Note:

(18) Per tutti, Ferrando, *Credito al consumo*, cit., 607, secondo la quale «il finanziatore, se non può dirsi parte del contratto al quale è rimasto formalmente estraneo, tuttavia non può neppure ritenersi "terzo" ai sensi e ai fini dell'art. 1372 c.c.: egli infatti ha un interesse proprio nell'operazione tale che alcuni degli effetti del contratto di fornitura possono prodursi anche nei suoi confronti».

(19) In tal senso, anteriormente all'emanazione della prima disciplina sul credito al consumo, cfr. in tema di mutuo di scopo, Cass., 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur. It.*, 1982, I, 1, 378, con nota di Cirillo; Cass., 19 aprile 1979, n. 2204, in *Mass. Foro It.*, 461.

(20) Vedi Masucci, *Commento all'art. 125 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, 868.

(21) I maggiori problemi per il consumatore discendono dalla totale esclusione di simili accordi e rapporti nella prassi, oltre che nella difficoltà di provarli.

(22) Grazie agli ampi margini di manovra riconosciuti agli Stati membri in sede di attuazione della prima direttiva europea sul credito al consumo, il nostro legislatore ha tramutato il requisito della preventiva azione nei confronti del fornitore nel meno gravoso (per il consumatore) presupposto della infruttuosa costituzione in mora.

(23) Il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento costituisce, ancora oggi, il punto di partenza di numerose pronunce giurisprudenziali (vedi, tra le tante, Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit.; Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, cit.).

(24) Ci si riferisce alla sentenza CGCE 23 aprile 2009, causa C-509/07, in questa *Rivista*, 2009, 653 ss., con nota di Macario.

(25) A tal riguardo, appare doveroso evidenziare che il considerando 21 della direttiva 87/102/CEE sanciva che «il consumatore (...) deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore dei beni e servizi».

(26) Per una critica puntuale della nuova direttiva, vedi De Cristofaro, *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del T.U. bancario*, in questa *Rivista*, 2010, 1041 e ss.; Id., *La nuova direttiva comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernenti "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 255 e ss..

(27) «Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si
(segue)

di rilevanza di siffatto collegamento (28). La soluzione adottata dal legislatore comunitario sostanzialmente ricalca - anche sotto l'aspetto dei rimedi restitutori - i risultati conseguiti, anche grazie all'elaborazione dottrinale in tema di collegamento contrattuale, dalla prevalente giurisprudenza in materia di mutuo di scopo, alla quale la decisione in commento si conforma, secondo cui l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto di vendita, facendo venir meno lo stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore, diretto beneficiario della somma di danaro mutuata, che la trattiene senza causa (29).

Mutuo scopo e credito al consumo

Il mutuo di scopo (30), figura il cui inquadramento sistematico ha dato luogo a un acceso dibattito dottrinale, di cui non si può dar conto in questa sede, può essere definito come il contratto con il quale una parte appresta all'altra i mezzi finanziari per il raggiungimento di uno scopo, legislativamente o pattiziamente previsto, e quest'ultima si obbliga a restituire la somma ricevuta e a svolgere l'attività concordata, secondo i tempi e le modalità stabilite (31).

Le peculiarità di siffatto contratto sono valse a differenziarlo dalla fattispecie tipica delineata agli artt. 1813 ss. c.c., sia sotto il profilo causale, atteso che la dazione della somma di danaro, in forza di una apposita clausola, viene effettuata in ragione di una specifica destinazione, e quindi non esaurisce la causa del contratto ma diviene strumentale e funzionale al raggiungimento dello scopo previsto, che, da semplice motivo, come tale irrilevante, assurge a rango di elemento causale della fattispecie. A riguardo è stato rilevato (32) come la clausola di destinazione, che in tutte le fattispecie di origine legislativa comporta l'imposizione in capo al mutuatario di un vero e proprio obbligo di realizzare lo scopo dedotto in contratto, possa assumere svariati significati e valenza diversa ogniqualvolta venga consensualmente convenuta, dovendosi in tali ipotesi interpretare la volontà pattizia e, solo ove la destinazione della provvista corrisponda anche ad un interesse del mutuante, permeando la struttura causale e il sinallagma, il contratto sarà qualificabile quale mutuo di scopo vero e proprio (33), incombendo sul mutuatario, in virtù della clausola di destinazione (34), l'ulteriore obbligazione di conseguire lo scopo previsto (35), che si aggiungerà alla mera restituzione del *tantundem*.

I tratti caratteristici del mutuo di scopo hanno con-

dotto da tempo la prevalente dottrina e giurisprudenza a qualificarlo quale fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia (36), ove la consegna della somma mutuata costituisce un'obbligazione del mutuante ed attiene quindi alla fase esecutiva del negozio, non rappre-

Note:

(continua nota 27)

avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito». Vedi art. 121 lett. d T.U.B.

(28) Vedi art. 125-*quinquies* T.U.B., a norma del quale «Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».

(29) La prima storica pronuncia in tal senso è costituita da Cass., 20 gennaio 1994, n. 474, cit., a cui hanno fatto seguito altre. Cfr. Cass., 11 febbraio 2011, n. 3392, in questa *Rivista*, 2011, 994; Cass., 16 febbraio 2010, n. 3589, *ivi*, 2010, 500; Cass., 8 luglio 2004, n. 12567, in *Guida dir.*, 2004, 41, 38; Cass., 23 aprile 2001, n. 5966, in questa *Rivista*, 2001, 1126. Nel medesimo senso si segnalano anche diverse pronunce di merito. Cfr. Trib. Firenze, 30 maggio 2007, cit.; App. Milano, 6 febbraio 2001, cit.; Trib. Milano, 15 gennaio 2001, cit.

(30) Sul mutuo di scopo, vedi i contributi di Fragali, *Mutuo*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966, 1 ss.; Clarizia, voce *Finanziamenti (diritto privato)*, in *Noviss. dig. it., App.*, Torino, 1982, 754 ss.; Zimatore, *Il mutuo di scopo*, Padova, 1985; Rispoli Farina, voce *Mutuo di scopo*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IX, Torino, 1994, 568; Mazzamuto, voce *Mutuo di scopo*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, 1.

(31) La definizione proposta è di Clarizia, cit., 756.

(32) Luminoso, *I contratti tipici e atipici*, I, in *Trattato Iudica e Zatti*, Milano, 1995, 751.

(33) Sul punto vedi La Rocca, *Il mutuo di scopo*, in Cuffaro (a cura di), *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Bologna, 2005, 179; Cognolato, *Il credito finalizzato: il credito al consumo*, in *Obbl. e contr.*, 2006, 2, 156 ss.

(34) L'inserimento di una simile clausola nel regolamento contrattuale ad opera delle parti dà luogo al mutuo di scopo convenzionale, che si suole contrapporre al mutuo di scopo legale. Per un approfondimento di tale distinzione di recente vedi, Teti, *I mutui di scopo*, in *Trattato di diritto privato Rescigno*, Torino, 2007, 649.

(35) Obbligazione il cui inadempimento può determinare la risoluzione del contratto. Cfr. Cass., 12 aprile 1988, n. 2876, in *Arch. Civ.*, 1988, 1061.

(36) Cfr. Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in questa *Rivista*, 2008, 561, con nota di Martone; Cass., 9 maggio 2007, n. 10569, *ivi*, 2007, 793; Cass., 21 luglio 1998, n. 7116, *ivi*, 1999, 373, con nota di Goltara.

sentando un elemento costitutivo della fattispecie, in mancanza del quale il contratto non si perfeziona, come accade nel contratto reale di mutuo.

Delineati brevemente i contorni della fattispecie contrattuale atipica in rassegna, mette conto compiere qualche considerazione su un passaggio della sentenza, ove la Corte, dopo aver qualificato il contratto di finanziamento quale mutuo di scopo, esclude che si tratti di un'ipotesi di credito al consumo «posto che non vi è prova di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 125, comma 4», richiamando dunque la disciplina previgente, presumibilmente applicabile *ratione temporis* alla fattispecie.

A parere della Corte, la mancanza di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore vale ad escludere la ricorrenza di una fattispecie di credito al consumo: a guardar bene, l'accordo di esclusiva, secondo la previgente disciplina contenuta nell'ormai abrogato art. 42 Cod. cons., costituiva unicamente uno dei due requisiti, unitamente alla preventiva costituzione in mora del fornitore, in presenza dei quali veniva riconosciuto in capo al consumatore, a fronte dell'inadempimento del contratto di fornitura, l'ambiguo e non meglio specificato, quantomeno fino all'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia (37), diritto di agire nei confronti del finanziatore nei limiti del credito concesso.

Esso non costituisce quindi, come pare affermare la Corte, un presupposto di ricorrenza della fattispecie qualificabile come contratto di credito al consumo, ma solo uno dei due requisiti in presenza del quale potrà attivarsi lo specifico rimedio previsto dall'art. 42 cod. cons., essendo l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina previgente delineato dall'abrogato art. 121 T.U.B., ai sensi del quale per credito al consumo deve intendersi la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di un consumatore, nozione alla quale può ricondursi qualsiasi operazione finanziaria tesa a consentire il godimento immediato di beni da parte di soggetti che, non disponendo delle sufficienti risorse finanziarie per il pagamento in contanti, dovrebbero altrimenti attendere il conseguimento dei propri redditi futuri (38), e che inevitabilmente abbraccia numerose fattispecie tra loro eterogenee, tra le quali pare possa annoverarsi il mutuo di scopo convenzionale (39), a condizione ovviamente che il mutuatario agisca per scopi estranei alla propria attività professionale.

Tuttavia, benché per alcuni le due figure si pongano

in un rapporto di *genus a species* (40), con conseguente applicabilità della disciplina speciale anche a fattispecie qualificate come mutuo di scopo, è stato rilevato che la non identità di *ratio* sottesa alla disciplina in materia di credito al consumo rispetto a quella che ha dato origine alla creazione della figura contrattuale atipica del mutuo di scopo, nonché le differenze strutturali dell'operazione economica realizzata e la diversa valenza assunta dalla clausola di destinazione potrebbe servire a tratteggiare una linea di demarcazione tra le stesse. A riguardo, si è detto che in entrambi i casi figura una clausola che funzionalizza il contratto di finanziamento in vista del conseguimento dello scopo pattuito, ma nella fattispecie definita come contratto di credito al consumo la destinazione della provvista costituisce, coerentemente alla matrice consumeristica della normativa, una tutela e non un vincolo per il consumatore, in quanto la stipula del finanziamento al consumo non precede ma segue la scelta del bene da acquistare, il cui prezzo viene versato direttamente dal finanziatore al venditore, con ciò non facendo neppure sorgere il problema, da sempre centrale riguardo al mutuo di scopo, della mancata destinazione della provvista al conseguimento dello scopo dedotto (41); in altri termini, la destinazione della provvista assume una portata notevolmente diversa

Note:

(37) CGCE, 23 aprile 2009, n. 509, cit.

(38) Cfr. Carriero-Castaldi, *Le direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *La Nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione*, in AA.VV., *Commentario Ferro-Luzzi-Castaldi*, Milano, 1996, III, 1795.

(39) Secondo Pellegrino, *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 141)*, in *Obbl. e contr.*, 2001, 125 e ss., il mutuo di scopo deve ritenersi senza dubbio sottoposto alla nuova disciplina sul credito ai consumatori.

(40) Secondo Modica, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Europa e dir. priv.*, 2009, 792, l'art. 10 della recente direttiva 2008/48/Ce, pone le due figure in un rapporto di *genus* (credito al consumo) a *species* (prestito di scopo). *Contra*, Longo, *Mutuo di scopo e credito al consumo*, in *Giur. it.*, 2011, 557, nota 3, per il quale il *genus* è il mutuo di scopo, la *species* il credito al consumo. Per un approfondimento dei rapporti e delle differenze intercorrenti tra credito al consumo e mutuo di scopo, vedi La Rocca, *Il mutuo di scopo*, cit., 179 ss., nonché Capecci, *La natura giuridica del mutuo di scopo*, in *Contr. e impr.*, 1997, 551 e ss.; Vitelli, *Mutuo di scopo e clausola di destinazione*, in *Giur. it.*, 2005, 7, 1407 e ss. In giurisprudenza vedi, Trib. Milano, 24 ottobre 2008, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 440, secondo cui «Non può ravvisarsi nella fattispecie di credito al consumo un'ipotesi di mutuo di scopo, non avendo il mutuante un preciso interesse, pubblico o privato, alla realizzazione dello scopo pattuito».

(41) Cfr. Ronchese, *Credito al consumo e diritti del consumatore nel rapporto con il finanziatore*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2009, 440 e ss..

nelle due ipotesi, non ponendosi nel credito al consumo in nesso di corrispettività con l'obbligazione di restituzione del *tantundem*, rendendo detta restituzione ancor più rischiosa per il mutuante (42).

D'altro canto, benché la giurisprudenza non ritenga necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo la consegna materiale della somma mutuata, essendo sufficiente che la stessa sia posta nella materiale disponibilità del mutuatario (43), la circostanza che la provvista venga erogata direttamente dal finanziatore al fornitore potrebbe a prima vista indurre ad escludere, in simili ipotesi, la ricorrenza di un mutuo di scopo, mancando qualsivoglia obbligo per il mutuatario di destinare la somma al venditore, che viceversa la riceve direttamente dal finanziatore, sicché il mutuatario, nulla può in merito all'utilizzo della stessa (44); senza considerare che, mentre nel finanziamento finalizzato lo scopo pare possa essere conseguito anche da un soggetto diverso rispetto al beneficiario, nel mutuo di scopo è inevitabilmente il mutuatario ad assumersi la relativa obbligazione (45).

Ciò detto, non sembrano esservi valide ragioni per escludere a priori la sussunzione di un contratto qualificabile come mutuo di scopo nella nozione di credito al consumo delineata dalla disciplina previgente, potendo le due operazioni anche coincidere dal punto di vista strutturale; tuttavia, occorrerà esaminare le singole pattuizioni al fine di interpretare correttamente la volontà pattizia e il rilievo attribuito alla destinazione della provvista dai contraenti. In definitiva, atteso il carattere trasversale della normativa sul credito al consumo, applicabile a svariate fattispecie negoziali, la sola riconduzione del contratto alla figura del mutuo di scopo non pare possa costituire valida ragione ostativa all'applicazione della disciplina sul credito al consumo, ogniqualvolta il mutuatario agisca in veste di consumatore.

Brevi considerazioni finali

Le considerazioni innanzi compiute consentono di trarre le fila del discorso.

Il collegamento negoziale costituisce l'immaneabile presupposto che consente ai giudici di ritenere rilevante e influente l'inadempimento del contratto di fornitura sul collegato contratto di finanziamento. Sotto altro aspetto, in ragione dell'unitarietà dell'operazione economica, la rilevanza del nesso funzionale tra i contratti non esclude l'applicazione (46) dei criteri quali buona fede e correttezza (47), che, grazie alla loro evoluzione e alla loro lettura costituzionalmente orientata in rapporto all'art. 2 Cost. (48), rappresentano le regole di condotta sulla

cui base valutare il rapporto in ogni sua fase, anche nel contesto del collegamento tra contratti.

Buona fede e correttezza consentono dunque alla Corte di sostenere l'illiceità anche di clausole *prima facie* non vessatorie, in quanto non sussumibili in alcune delle ipotesi previste dagli artt. 33 ss. cod. Cons., ma che in concreto si pongono in contrasto con le predette regole di condotta (49).

Note:

(42) Cfr. Gorgoni, *Il credito al consumo*, Milano, 1994, 178; sul punto cfr. anche Cognolato, *op. cit.*, 159, che non condivide la riconduzione del credito al consumo al mutuo di scopo.

(43) In tal senso, vedi, Cass., 8 marzo 1999, n. 1945, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

(44) Capecchi, *op. cit.*, 554. Secondo Perrotti, *Compravendita e mutuo di scopo: un'ipotesi di collegamento negoziale*, in questa *Rivista*, 2001, 1127, nota 5, una simile impostazione non tiene conto dell'importanza che oggi hanno assunto nella moderna contrattazione le cd. forme spiritualizzate di *traditio*, requisito integrato non solo dalla consegna materiale della *res*, ma anche dalla consegna ad un terzo o dalla mera disponibilità giuridica della somma.

(45) Cfr. Vitelli, *op. cit.*, 1410, e spec. nota 13.

(46) Cfr. Macario, *Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l'acquisto: l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita*, Nota a Cass. 20 gennaio 1994, n. 474, cit., secondo cui il collegamento e i predetti canoni generali operano su piani diversi: il primo opera sul piano degli effetti e della ripercussione delle vicende estintive e risolutive, mentre le regole di condotta, nel contesto del collegamento tra contratti, assumono volta per volta diversa portata concreta che si spinge anche al di là di quanto legislativamente previsto, consentendo di risolvere le controversie tra le parti di diversi contratti.

(47) In passato una giurisprudenza di merito ha sostenuto la contrarietà a buona fede della condotta del finanziatore che, pur partecipando alle trattative tra venditore e compratore, abbia versato il prezzo al venditore senza prima accertarsi che la merce oggetto del contratto sia disponibile presso il venditore e pronta per essere consegnata. Cfr., App. Milano, 3 luglio 1991, in *Giur. di Merito*, 1993, 1016, con nota di Cricenti.

(48) Cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056, in questa *Rivista*, 2009, 289.

(49) Giova rilevare che l'art. 34 cod. cons. prevede che ai fini della valutazione della vessatorietà di una clausola deve aversi riguardo anche alle clausole che figurano nel contratto collegato.